

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Massimo Liverani Minzoni)



COMUNE DI AGNADELLO

REGOLAMENTO DILAZIONI – RATEIZZAZIONI ENTRATE PATRIMONIALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 del 2.6.2021

INDICE:

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Requisiti

Art. 3 – Domanda di concessione

Art. 4 – Procedimento

Art. 5 – Modalità di dilazione e/o rateizzazione

Art. 6 – Inammissibilità della dilazione e/o rateizzazione

Art. 7 – Decadenza dalla dilazione e/o rateizzazione

Art. 8 – Norme transitorie e finali

Art. 9 – Entrata in vigore

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili alle entrate patrimoniali comunali.
- 2) Si ricorda che costituiscono *entrate di natura patrimoniale* tutte quelle che non hanno natura tributaria¹, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed, in genere, ogni altra risorsa, la cui titolarità spetta al Comune. Esemplicativamente, sono: - tariffe mensa scolastica; - canoni di locazione; - canoni concessioni cimiteriali; - altre entrate patrimoniali e di servizi.
- 3) La rateizzazione e/o la dilazione di pagamento si applicano ai debiti di natura patrimoniale: - siano essi derivanti da avvisi bonari o da avvisi di accertamento o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva ovvero ingiunzioni di pagamento, sempre prima dell'inizio della procedura esecutiva; - siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola; - sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata o in più rate.
- 4) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano sia alle entrate gestite direttamente dall'Ente che a quelle affidate in concessione a terzi.
- 5) Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada, per le quali trovano applicazione le disposizioni contenute all'articolo 202-bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada), né si applicano alle entrate derivanti dal pagamento di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione.
- 6) Tutte le attività previste dal presente Regolamento sono gestite dal Servizio Sociale e dal Responsabile dell'Area Finanziaria.
- 7) Per la disciplina dei casi di rateizzazione relativi ai tributi comunali, si rimanda agli appositi regolamenti.

ART. 2 – REQUISITI

- 1) Il provvedimento di dilazione e/o rateizzazione del pagamento ha natura eccezionale e può essere concesso solo in presenza dei requisiti di cui ai commi successivi.
- 2) Il requisito per l'accoglimento della domanda di dilazione e/o rateizzazione di pagamento è costituito dalla sussistenza di una *"situazione di obiettiva e di rilevante difficoltà temporanea di pagamento"*.
- 3) Si definisce *"situazione di obiettiva e di rilevante difficoltà temporanea di pagamento"* tutto ciò che comporta una temporanea diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, in eventi di calamità naturale riconoscibili ed accertati ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.
- 4) Si considerano cause soggettive ostative:

¹ Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali, provinciali.

- a) lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile, che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- b) qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito, di cui al precedente articolo 1.

ART. 3 - DOMANDA DI CONCESSIONE

- 1) Il contribuente che, ritenendo di trovarsi nella situazione di cui all'articolo 2 (sussistenza di una *"situazione di obiettiva e di rilevante difficoltà temporanea di pagamento"*), intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento, deve inoltrare specifica e motivata istanza.
 - 2) La domanda dovrà essere presentata entro la data di scadenza del debito.
 - 3) La domanda dovrà contenere:
 - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione/dilazione;
 - b) l'indicazione della somma a debito;
 - c) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento, da cui scaturisce il debito: avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, etc.;
 - d) la dettagliata motivazione, per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.
 - 4) A dimostrazione dei requisiti deve essere allegata la seguente documentazione:
 - importo del debito fino ad € 500,00: semplice dichiarazione motivata riguardo allo stato di temporanea difficoltà;
 - importo del debito da € 500,01: dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile e ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti (es. certificato mobilità/Cassa Integrazione, Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro rilasciata dal Centro per l'impiego in caso di lavoratore disoccupato).
- L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci sarà sanzionata ai sensi degli articoli 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del D.P.R. N. 445/2000.
- 5) La domanda può essere consegnata dal richiedente direttamente al protocollo generale dell'Ente oppure trasmessa tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica del documento di identità.

ART. 4 - PROCEDIMENTO

- 1) L'istanza viene istruita e valutata dal Servizio Sociale e disposta con provvedimento del Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune.
- 2) Nel corso dell'istruttoria, il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione eventualmente presentata.
- 3) Il Funzionario può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della domanda, da presentarsi entro il termine di 15 giorni.
- 4) La mancata esibizione, da parte del contribuente, della documentazione richiesta entro il termine fissato, comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito e la conseguente riscossione in un'unica soluzione del debito.
- 5) Il Funzionario, ai fini dell'istruttoria, può chiedere pareri, relazioni, informazioni a tutti gli organi ed uffici comunali, oltre che avvalersi della collaborazione con altri Enti.

- 6) Terminata l'istruttoria, il Funzionario, ponderati tutti gli elementi oggetto dell'istruttoria (finalizzati a verificare la sussistenza della situazione legittimante, di cui all'articolo 2), emetterà specifico provvedimento motivato di accoglimento o di diniego dell'istanza.
- 7) Il provvedimento deve essere adottato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta
- 8) Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate.
- 9) Il provvedimento deve essere comunicato all'interessato, oltre che eventualmente, qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, al concessionario della riscossione.
- 10) Il Comune può effettuare controlli in merito al permanere del presupposto legittimante la concessione del provvedimento.

ART. 5 - MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

- 1) Il Funzionario potrà concedere la dilazione e/o rateizzazione nel rispetto dei seguenti criteri. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto, così determinate:
 - fino a € 50,00 non è prevista dilazione e/o rateizzazione;
 - da € 50,01 fino a € 100,00, massimo di 2 rate con cadenza mensile;
 - da € 100,01 fino a € 200,00 fino ad un massimo di 4 rate con cadenza mensile;
 - da € 200,01 a € 700,00 fino ad un massimo di 10 rate con cadenza mensile;
 - da € 700,01 a € 1.000,00 fino ad un massimo di 12 rate con cadenza mensile;
 - da € 1000,01, fino a € 2.000,00 fino ad un massimo di 15 rate con cadenza mensile;
 - da € 2000,01, fino a € 4.000,00 fino ad un massimo di 18 rate con cadenza mensile;
 - da € 4.000,01 fino ad e 8.000,00 fino ad un massimo di 30 rate con cadenza mensile;
 - per somme superiori ad € 8.000,00 la decisione è demandata ad una specifica deliberazione da parte della Giunta Comunale, che stabilisce specifiche modalità e tempi di dilazione e/o rateizzazione.
- 2) Se l'importo, di cui il contribuente chiede la rateizzazione, è superiore a € 6.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale ed avente scadenza un semestre dopo la scadenza dell'ultima rata. Tale garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio di escussione preventiva al debitore principale, nonché la rinuncia all'eccezione ex art. 1957 Codice Civile e l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune.
- 3) Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
- 4) L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.
- 5) Il contribuente ha la possibilità, in ogni momento, di estinguere il debito residuo in un'unica soluzione.

ART. 6 - INAMISSIBILITA' DELLA DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1) La rateizzazione e/o la dilazione non sono ammissibili:

- quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il fermo amministrativo, ai sensi del codice di procedura civile;

- quando il richiedente risulta inadempiente relativamente a rateizzazioni o dilazioni già concesse dall'Ente, anche relativamente ad una sola rata.

2) È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni e/o dilazioni del pagamento per debiti già dilazionati e/o già rateizzati in base al presente Regolamento.

ART. 7 - DECADENZA DALLA DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1) Il contribuente decade dalla dilazione e/rateizzazione in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

2) In tal caso, il beneficio della rateizzazione decadrà immediatamente ed il residuo importo sarà riscosso entro 30 giorni in unica soluzione mediante atti ingiuntivi e non sarà più possibile procedere ad ulteriori rateizzazioni.

ART. 8 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1) Non si applicano disposizioni comunali regolamentari in contrasto con il presente atto.

2) Eventuali modifiche legislative intervenute prevarranno sul presente regolamento.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.